



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale

CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI
CIG – ZB2209BA54

L' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede in Viale Amendola is. 66 n. 2 Reggio Calabria, e con codice fiscale numero: 92069980800, nella persona del Direttore la DPSRU dott. Massimo Nicolò (d'ora in avanti denominato "**Committente**")

e

La ditta TECNOFRIGO di Triolo Arcangelo, con sede sociale presso: Via Gorizia n. 23/A Reggio Calabria e con partita iva numero: 01360170805, nella persona del Sig. Triolo Arcangelo (d'ora in avanti denominato "**Fornitore**")

VISTA

La richiesta prot. 38004 del 27/07/2017 con la quale il committente ha chiesto al fornitore un preventivo per il servizio di seguito indicato;

L'offerta (preventivo n. 1636/2017 del 02/08/2017) proposta del fornitore, assunta al protocollo informatico di questa Agenzia in data 06/11/2017 al num. 50794;

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la manutenzione ordinaria del gruppo refrigerante di marchio Climaveneta CRC-XI0121 installato nella sala server del committente, che comprende:
 - Verifica pulizia o sostituzione dei filtri aria;
 - Pulizia generale macchina;
 - Controllo a vista ossidazione scocca;
 - Controllo tensione di alimentazione potenza e ausiliari;
 - Controllo carica fluido frigorigeno : spia liquido e sotto-raffreddamento compresa eventuale ricarica;
 - Verifiche termometriche circuito frigorifero: condensazione, evaporazione, surriscaldamento ecc.;

- Verifica del funzionamento della valvola pressostatica;
- Stato e fissaggio giranti ventilatori, motori, pulegge e tesaggio cinghie comprensivo di lubrificazione degli organi rotanti;
- Controllo vibrazioni parti mobili e supporti motore;
- Pulizia bacinella raccolta condensa e libero drenaggio;
- Gestione bacinella raccolta condensa;
- Controllo collegamenti elettrici alle utenze;
- Funzionamento programmatore;
- Sostituzione pile telecomando;
- Pulizia scambiatore alettato comprensivo di lavaggio;
- Controllo differenza temperatura ingresso/uscita aria;
- Stato e pulizia scambiatore alettato;
- Serraggio morsetti, connessioni, collegamenti elettrici;
- Verifica tenuta circuito frigorifero;
- Controllo Gruppo frigorifero;
- Controllo Generatore di calore;
- Unità di trattamento dell'aria;
- Verifica Circuito idrico e valvolame;
- Controllo Elettropompe;
- Controllo Filtri in genere;
- Apparecchiature elettriche;
- Regolazione automatica.

2. Il servizio di manutenzione dovrà essere reso di norma trimestralmente tranne il primo che dovrà essere eseguito subito dopo la stipula del presente contratto.

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

1. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, qualora tale intervento si renda necessario.
2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo esclusivo carico.
3. Eventuali richieste di servizi urgenti, non rientranti tra quelle regolamentate dal presente contratto saranno concordate in termini di adempimento e relativi costi di volta in volta tra le parti.

Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni

1. Il prezzo per le prestazioni ed i servizi offerti dal fornitore al committente, oggetto del presente contratto ammonta ad € 1.150,00 oltre IVA. Tale corrispettivo sarà diluito in cinque rate di € 230,00 oltre IVA, che saranno pagati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, che dovrà essere inviata tramite SDI. A tal proposito si precisa che, il codice univoco d'ufficio del committente è JIKG0Z e che questa Agenzia è assoggettata allo "split payment";
2. Per quanto concerne i controlli, il primo dovrà essere effettuato subito e comunque non oltre il 30 novembre 2017 e le restanti con scadenza 31/3 – 30/6 - 31/9 e 31/12/2018. Il pagamento del corrispettivo è condizionato all'esecuzione della prestazione;

3. Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario accreditando il corrispettivo nell'IBAN _____ che è il conto corrente che il fornitore utilizza, anche in via non esclusiva, per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e troverà la sua naturale scadenza il 31/12/2018.
2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Art. 5 - Obblighi del fornitore

1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto
2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.
3. Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.
5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi necessari alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione analogo al presente nonché al rimborso di eventuali danni subiti a seguito della mancata prestazione nei tempi previsti da parte del fornitore.

2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione, senza giustificato motivo, delle commissioni oggetto del contratto.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 8 - Forza maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal d.lgs 196/2003, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
 - trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
 - non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
 - curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 10 - Foro competente

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente del luogo in cui il committente ha la sede legale.

Art. 11 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese in caso d'uso del presente contratto, saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Clausola finale


1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Reggio Calabria 15/11/2017

Il Committente

(Nicolò)

FIRMATO



Il Fornitore

FIRMATO
